

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India

(2004/C 43/11)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio ⁽²⁾, (in seguito: «il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dai seguenti produttori comunitari: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (in seguito: «i richiedenti»).

Essa è limitata all'esame del dumping relativamente alla Jindal Polyester Limited.

2. Prodotto

I prodotti in esame sono i fogli di polietilene tereftalato (PET) ovvero fogli di PET originari dell'India (in seguito: «i prodotti in questione»), normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

3. Misure in vigore

La misura attualmente in vigore nei confronti della Jindal Polyester Limited è un dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio ⁽³⁾ sulle importazioni di fogli di PET originari, tra l'altro, dell'India.

4. Motivazione del riesame

La domanda presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, è basata su sufficienti elementi di prova, forniti dai richiedenti, del fatto che le circostanze relative al dumping sono mutate in misura significativa per quanto concerne la Jindal Polyester Limited.

I richiedenti sostengono che la misura in vigore sulle importazioni dei prodotti in esame dalla Jindal Polyester Limited non è più sufficiente per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio. L'asserzione relativa all'aumento del dumping è basata su un confronto dei prezzi praticati dalla Jindal Polyester Limited sul mercato interno e del valore normale costruito con i prezzi praticati dalla società all'esportazione dei prodotti in questione verso la Comunità. Su tale base, il margine di dumping calcolato supererebbe in misura significativa il dumping accertato nell'inchiesta precedente in funzione del quale è stata determinata l'aliquota del dazio in vigore.

5. Procedura per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alla Jindal Polyester Limited e alle autorità indiane. Queste informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), del presente avviso.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera b), del presente avviso.

6. Termini

a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto di detto termine.

b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le

informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79, 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo in parte, e le conclusioni sono quindi elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag.1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo anti-dumping).